

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice d.ssa Maria Magrì, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento	avente ad oggetto	la <u>proposta</u>	di piano	di ristrutturazio	ne dei
debiti del consumatore presentat	to dai coniugi:				
					Ŧ.

VISTO il ricorso depositato il 14/12/2022 con cui i debitori propongono un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli art. 67 e seg. CCII; nonché la documentazione integrativa depositata in data 27/12/2022 e in data 16/01/2023;

RITENUTA sussistente la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII, posto che i ricorrenti sono entrambi residenti in Canonica d'Adda (BG), Comune appartenente al circondario del Tribunale di Bergamo;

RITENUTA altresì regolare e conforme al disposto dell'art. 66 CCII la proposizione della domanda congiunta da parte dei due ricorrenti, poiché essi appartengono al medesimo nucleo familiare, come risulta dal certificato dello stato di famiglia (doc. n. 3 fascicolo ricorrenti);

VISTA la relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) d.ssa Elena Rubini, completa delle informazioni richieste dalla legge;

CONSIDERATO che i ricorrenti non hanno beneficiato della esdebitazione nei cinque anni antecedenti al deposito della domanda e che non risulta che i debitori abbiano determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo, come richiesto dell'art. 69 CCII;

RILEVATO che i proponenti hanno allegato al ricorso: l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, l'elenco di tutti i beni; le loro dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie per il loro sostentamento, corredato dall'indicazione della composizione del nucleo familiare;

PRECISATO che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato prevede la messa
a disposizione dei creditori di una somma pari ad € 79.951,31, derivante da: 1) pagamento da parte
dei debitori di una somma mensile di € 600,00 per 6 anni per complessivi € 43.200,00 (= € 600,00 x
72 rate mensili); 2) acquisizione delle somme giacenti nella procedura esecutiva
incardinata presso il Tribunale di Bergamo (ove è sottoposto a pignoramento l'immobile di
proprietà dei coniugi) per complessivi € 19.751,31; 3) provvista <i>una tantum</i> messa a disposizione
della procedura da parte del terzo, ovverossia fíglio di
(doc. n. 17 fascicolo ricorrenti) per € 7.000,00; 4) provvista una tantum messa a disposizione
della procedura da parte del terzo, ovverossia
allegato alla integrazione depositata il 3/01/2023) per € 10.000,00.

La somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione, al 36,45% del credito privilegiato ipotecario (con imputazione della residua quota ipotecaria in via chirografaria) ed al 1.61% dei crediti chirografari;

RICHIAMATA la relazione dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) in ordine al rispetto del disposto dell'art. 67, 4° comma, CCII, secondo il quale il credito privilegiato può non essere soddisfatto integralmente, purché gli sia assicurato un trattamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione controllata. Nella relazione si legge che "L'importo offerto all'istituto Intesa San Paolo è pari all'offerta minima della prossima asta, ovvero il 75% di € 65.000,00 che è esattamente l'offerta minima dell'ultima aste svolta in cui l'immobile veniva aggiudicato senza saldo prezzo" [pag. 16 relazione depositata il 14/12/2022] e ancora "Per quanto riguarda la quota prevista per l'istituto di credito si evidenzia che l'importo sopra indicato è stato determinato defalcando dal valore di offerta minima dell'asta pari ad euro 65.813,00 una somma indicativa di euro 500.00 da destinarsi a favore del perito che ha valutato l'immobile oggetto di asta ed euro 3000.00 da destinarsi al delegato alla vendita. Questi due importi sono accantonati con riserva di versamento per il soddisfacimento dell'istituto di credito nel caso. Dall'importo minimo della vendita è stato scomputato anche il valore del compenso del custode. La quota di credito privilegiato non soddisfatto viene imputato alla classe dei creditori al chirografo (euro 110.493,72)" [pag. 3 relazione depositata il 16/01/2023];

RITENUTO pertanto che la proposta ed il piano siano ammissibili;

VISTA infine l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bergamo

RICHIAMATO il disposto dell'art. 70, comma 4, CCII, secondo il quale il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, al fine di conservare la integrità del patrimonio dei debitori fino alla conclusione del procedimento;

RITENUTO che la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare e la vendita dell'immobile, privando i ricorrenti della propria casa di abitazione, arrecherebbe nocumento al loro patrimonio, posto che li obbligherebbe a utilizzare parte dei propri redditi per usufruire di altra soluzione abitativa, così sottraendo risorse ai creditori, che verranno soddisfatti mediante rate mensili derivanti dal reddito:

VISTO l'art. 70 CCII, sulla omologazione del piano;

P.Q.M.

I.	Dichiara	ammissibili .	ia proposta	ed 11 piano	presentati	da C	
		7				_	 ·

- Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati nel sito del Tribunale di Bergamo nell'apposita sezione dedicata al sovraindebitamento a cura della Cancelleria.
- Dispone che l'OCC d.ssa Elena Rubini comunichi la proposta ed il piano a tutti i creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.
- 4. I creditori nei <u>venti giorni</u> successivi al ricevimento della comunicazione dell'OCC d.ssa Elena Rubini potranno presentare osservazioni al piano ed alla proposta, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
- 5. Nei <u>dieci giorni</u> successivi alla scadenza del termine per presentare le osservazioni di cui al precedente punto 3, l'OCC d.ssa Elena Rubini, sentiti i debitori, depositerà presso la cancelleria del Tribunale apposita relazione scritta in ordine alle eventuali osservazioni dei creditori, completa delle proposte di modifica del piano che riterrà necessarie.
- 6. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa in danno dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento di omologazione del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente al proponente, all'OCC ed alla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari di Bergamo.

Bergamo, 17/01/2023